



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia  
AOO INGV**

**Protocollo Generale - U**

N. 0009892

del 03/07/2019



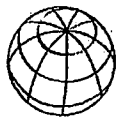
Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori di Sezione  
Al Responsabile del Centro Servizi per le attività  
a supporto della Ricerca  
Al Dott. Fabrizio MARRA  
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 123/2019 del 11/06/2019 – Allegato Z al Verbale n. 05/2019 concernente: Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana (IIPU).

Dott. Giovanni TORRE



Delibera n. 123/2019

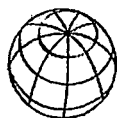
Allegato Z al Verbale n. 05/2019

Oggetto: Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana (IIPU).

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e, in particolare, l'art. 39 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- TENUTO CONTO che l'IIPU e l'INGV considerano di fondamentale importanza tale collaborazione, atteso che intendono disciplinare la stessa nell'ambito degli studi che mirano alla ricostruzione del paesaggio climatico, ambientale e umano nel corso del Pleistocene nel territorio del Lazio meridionale;
- VALUTATA, dunque, l'opportunità di sottoscrivere la Convenzione con l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana (IIPU);
- CONSIDERATO che le Parti, con la presente Convenzione, realizzano una cooperazione, per la realizzazione dello studio dei cambiamenti del paesaggio ambientale e umano nel corso della evoluzione nel territorio del Lazio meridionale;
- VISTO il parere favorevole del Direttore di Dipartimento,

ST



DELIBERA

L'approvazione dello schema della Convenzione tra Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana (IIPU), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 11/06/2019

La segretaria verbalizzante  
(Sig.ra Silvana TUCCI)

*Silvana Tucci*

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

*[Signature]*

## CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

### TRA

L'Istituto Italiano di Paleontologia Umana (di seguito denominato IIPU), con sede in piazza R. Bonghi 2, 03012 Anagni (FR), rappresentata dal Presidente Stefano Grimaldi, nato a Roma il 24/11/1963, CF: GRMSFN63S24H501Z

### E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (qui di seguito denominato INGV) con sede in via di Vigna Murata 605, 00143 Roma, Codice Fiscale 06838821004, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL), il 25/01/1957, CF DGLCRL57A25D530Q

### PREMESSO

Che l'IIPU e l'INGV hanno interessi scientifici e di ricerca in comune e finalizzate allo studio dei cambiamenti del paesaggio ambientale e umano nel corso della evoluzione;

Che l'IIPU e l'INGV hanno interesse ad integrare le reciproche ricerche ai fini di una più completa e accurata conoscenza scientifica in merito ai temi riguardanti l'evoluzione ambientale e umana nel territorio del Lazio meridionale;

Che l'IIPU e l'INGV hanno interesse a sviluppare le reciproche attività di ricerca anche e soprattutto nell'ambito di un rapporto integrato con altre istituzioni di ricerca e istituzionali presenti nel territorio del Lazio meridionale,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

##### Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

#### Art. 2

##### Finalità e oggetto della Convenzione

L'IIPU e l'INGV, convenendo sul mutuo interesse allo svolgimento delle attività di ricerca citate in premessa, con la presente Convenzione intendono disciplinare la loro collaborazione nell'ambito degli studi che mirano alla ricostruzione del paesaggio climatico, ambientale e umano nel corso del Pleistocene nel territorio del Lazio meridionale.

#### Art. 3

##### Responsabili della Convenzione

Per l'IIPU il ruolo di Coordinatore della presente Convenzione viene assunto dal Presidente; il ruolo di Responsabile Scientifico della presente convenzione viene assunto dal Presidente o da persona nominata dal Presidente.

Per l'INGV il ruolo di Coordinatore della presente Convenzione viene assunto dal Presidente; il ruolo di Responsabile Scientifico della presente convenzione viene assunto dal Dott. Fabrizio Marra.

Il Coordinatore ha potere di firma su qualsiasi documento formale e/o legale e ha potere decisionale su qualunque tema o oggetto di discussione; ha facoltà di sostituire il Responsabile Scientifico qualora

quest'ultimo sia rappresentato da persona diversa dal Coordinatore; ha anche facoltà di rinnovare o rescindere la presente Convenzione.

Il Responsabile Scientifico, qualora sia rappresentato da persona diversa dal Coordinatore, coopera con il Coordinatore eseguendo funzioni di consigliere e collaboratore avendo anche la direzione delle attività di ricerca previste nell'ambito di ciascun accordo triennale.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di esecuzione e programma delle attività**

L'IIPU è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione delle attività di ricerca relative alle evidenze archeologiche attraverso scavi, prospezioni e studio reperti;

L'INGV è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione delle attività di ricerca relative alle evidenze geologiche, stratigrafiche e di datazione radiometrica.

L'IIPU e l'INGV collaboreranno in linee di ricerca specifiche da definire nell'ambito di accordi triennali.

Nel corso di ciascun accordo triennale, l'IIPU e l'INGV promuoveranno progetti di ricerca congiunti; svilupperanno attività di ricerca sul territorio, al fine di integrare al meglio le loro rispettive competenze scientifiche; favoriranno lo scambio di conoscenze, dati e metodologie tra i loro ricercatori del settore; divulgheranno associativamente i risultati delle ricerche attraverso prodotti editoriali scientifici e divulgativi che renderanno visibile l'interazione all'interno del gruppo di ricerca.

#### **Art. 5**

##### **Svolgimento delle attività**

Tutte le attività previste dalla presente Convenzione saranno svolte nelle sedi dell'IIPU e dell'INGV, nel territorio del Lazio meridionale e in tutte le sedi scientifiche, istituzionali e pubbliche, nazionali e internazionali che verranno reputate necessarie ai fini delle ricerche.

#### **Art. 6**

##### **Personale impegnato nelle attività**

Potrà partecipare alla realizzazione delle attività, in maniera congiunta, nell'osservanza delle rispettive normative, tutto il personale dell'IIPU e dell'INGV che sia stato individuato dai rispettivi Coordinatori/Responsabili scientifici per le finalità di cui all'Art. 4.

Alle ricerche e per scopi scientifici ben individuabili potranno partecipare anche professionisti e altre figure professionali non appartenenti all'IIPU e all'INGV, ritenute utili al raggiungimento degli scopi prefissati in ciascun accordo triennale; tali figure saranno selezionate dall'IIPU o dall'INGV in modo autonomo nell'ambito esclusivo delle proprie rispettive competenze scientifiche così come descritte nell'Art. 4.

Tali figure devono essere individuate all'inizio di ciascun accordo triennale e avranno un ruolo attivo solo ed esclusivamente nell'ambito e nella durata del presente accordo; è comunque valida la possibilità della loro partecipazione nelle ricerche previste in più accordi triennali.

L'IIPU e l'INGV potranno anche avvalersi di soggetti terzi previa emissione di appositi bandi o richiesta di preventivi di spesa in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere, borse di ricerca da destinare a personale già formato alla ricerca, ecc.

#### **Art. 7**

##### **Gestione finanziaria**

Nell'ambito di tale accordo così come definito nell'Art.4, l'IIPU e l'INGV, salvo accordi diversi, assumeranno ciascuno il carico finanziario delle proprie attività di competenza così come previsto negli artt 4, 5 e 6. Qualora si trattasse di attività congiunte e salvo accordi diversi, le spese potranno essere calcolate proporzionalmente al rispettivo impegno e alle rispettive competenze, previa verifica della copertura finanziaria.

Le spese relative alla divulgazione e a qualsiasi altra attività che permetta l'integrazione, la visibilità, la diffusione e quanto altro dei risultati congiunti verrà divisa, salvo accordi diversi, tra l'IIPU e l'INGV, previa verifica della copertura finanziaria.

#### **Art. 8**

##### **Proprietà dei risultati**

Per "Risultati" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo di cui agli Artt. 2 e 4 della presente convenzione.

Fatto salvo il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, la proprietà dei risultati e i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno del ricercatore o dei ricercatori che li ha/hanno conseguiti, secondo quote proporzionali al contributo intellettuale inventivo. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra i ricercatori interessati, le quote si presumono uguali.

Nel caso di Risultati a titolarità congiunta e nell'ambito di ciascun accordo triennale così come definito nell'Art.4, l'IIPU e l'INGV condivideranno la proprietà dei risultati salvo accordi diversi tra l'IIPU e l'INGV.

#### **Art. 9**

##### **Obblighi delle parti**

Sia l'IIPU che l'INGV si conformeranno per il proprio personale alle coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle suddette attività le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di IIPU e di INGV è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenze con l'IIPU e l'INGV.

#### **Art. 10**

##### **Efficacia e durata**

La Convenzione si intende stipulata con validità a far data dal giorno della sottoscrizione congiunta o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima parte firmataria; per una durata di 3 anni ed è rinnovabile con accordo scritto tra le parti per pari durata.

Il presente accordo, dunque, sarà valido per tutta la durata necessaria al raggiungimento delle finalità di cui all'Art.2 o comunque per tutta la durata che l'IIPU e l'INGV riterranno di comune accordo.

#### **Art. 11**

##### **Modifiche alla Convenzione**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra l'IIPU e l'INGV ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

La presente Convenzione non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi.

**Art. 12**

**Trattamento dei dati**

L'IIPU e l'INGV provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento e in base alla normativa vigente in materia.

**Art. 13**

**Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, con esclusione di qualsiasi foro alternativamente competente.

**Art. 14**

**Spese generali e amministrative**

Tutte le spese amministrative necessarie all'attivazione, funzionamento e rescissione di tale Convenzione saranno equamente divise tra l'IIPU e l'INGV.

9